



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 26 del 13/05/2026

Norme per la Tutela degli Habitat, per la protezione della Fauna Minore e la raccolta dei prodotti del sottobosco

Proponenti: Fernando Errico, Gaetano Simeone, Giuseppe Barra, Massimo Pelliccia



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE del/ /2026

"Norme per la Tutela degli Habitat, per la protezione della Fauna Minore e la raccolta dei prodotti del sottobosco"

Firmato da: Fernando Errico



Consiglio regionale della Campania

XII LEGISLATURA

Proposta di Legge

"Norme per la Tutela degli Habitat, per la protezione della Fauna Minore e la raccolta dei prodotti del sottobosco"

Ad iniziativa dei Consiglieri:

*Fernando Errico,
Gaetano Simeone,*

Ruolo Generale n.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 1

Finalità

1. La regione Campania, in conformità all'articolo 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, alla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in conformità all'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n.357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, intende assicurare la conservazione degli ambienti fluviali, lacustri e montani, la tutela della fauna minore, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali, la regolamentazione della raccolta dei prodotti del sottobosco e la loro commercializzazione e regola gli interventi pubblici e privati relativi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e la tutela della salute pubblica.
2. La presente legge ha lo scopo di educare a non danneggiare l'ambiente ed a non incrudelire verso la fauna minore particolarmente vulnerabile e quella in via di estinzione.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 2

Zone e Specie protette

1. La presente legge si applica per le specie particolarmente protette, di cui al comma 2 del presente articolo, in tutto il territorio regionale, mentre per le rimanenti specie il divieto si intende vigente nei parchi e nelle riserve naturali, nei boschi e nelle foreste demaniali, nei corsi d'acqua e loro pertinenze e nelle zone umide.
2. Sono considerate specie particolarmente protette di fauna minore, a norma della presente legge, quelle inserite nell'allegato 1.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 3

Oggetto della tutela

1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chirotteri presenti sul territorio campano, oltre alla specie particolarmente protette di cui agli allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE e le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
2. E' consentita la raccolta in natura delle chioccioline (molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
3. Non è consentita la raccolta in natura di chioccioline e rane nei territori compresi all'interno delle aree protette salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
4. E' vietata la vendita di chioccioline e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chioccioline e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 4 Tutela degli habitat

1. La fauna minore catturata ed ancora viva sarà confiscata e restituita al suo ambiente naturale purché appartenenti alla fauna locale; qualora la fauna di cui al presente comma sia morta, potrà essere affidata, per motivi di studio ad enti di ricerca scientifica che ne facciano richiesta.
2. Su tutto il territorio regionale della Campania le specie erbacee ed arbustive di cui all'allegato 2 sono considerate protette e tutelate. E' pertanto vietata l'asportazione o il danneggiamento di tali specie.
3. E' vietata l'asportazione della cortica erbosa e la lettera nonché lo strato superficiale dei terreni che pertanto non potranno essere trasportati o commercializzati.
4. La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetta a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta.
5. Al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente, alla fauna minore ed ai prodotti del sottobosco è vietato il transito dei veicoli a motore, nelle zone individuate dall'articolo 2, fuori dalle strade carrozzabili.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 5

Fauna minore commestibile

1. E' vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (*Austropotemobius pallipes italicus*) e dei granchi di acqua dolce (*Potamon fluviatile*) non provenienti da allevamenti.
2. La cattura di tutte le specie del genere *Helix* (chiocciola) è consentita, nel limite quantitativo giornaliero di chilogrammi uno a persona, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
3. Gli allevamenti di rane, chiocciole, gamberi e granchi di acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune di residenza che esercita, per mezzo delle strutture comunali, il controllo sanitario sui medesimi.
4. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono indicare la specie, l'origine e la destinazione.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 6 Forme di tutela

1. Per le specie di cui all'allegato 1 e per le altre specie nelle zone indicate nel comma 1, dell'articolo 2, è fatto divieto di:
 - a) cattura o uccisione intenzionale, detenzione, soppressione ed ogni forma di mutilazione;
 - b) deterioramento o distruzione dei luoghi di riproduzione o di riposo;
 - c) molestare gli esemplari, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'allevamento, l'ibernazione, l'estivazione, l'attività trofica, lo svernamento, o la migrazione;
 - d) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova o la raccolta delle stesse dal loro ambiente naturale ovvero la loro detenzione anche se vuote;
 - e) danneggiamento o distruzione intenzionale di nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
 - f) detenzione, trasporto e commercio di esemplari, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti di essi ottenuti dall'animale violando le norme del presente articolo;
 - g) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice Penale;
2. Non è assoggettabile a sanzione colui che causa l'abbattimento fortuito della fauna minore durante il compimento di lavorazioni agricole.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 7

Conservazione della fauna minore

1. Per la conservazione della fauna minore di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità, le province, le comunità montane, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette, con l'eventuale supporto tecnico dell'agenzia regionale protezione ambiente (di seguito denominata ARPA) o di altri istituti di ricerca, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro attività di programmazione e gestione ed in particolare nel Piano triennale di tutela dell'ambiente, nel piano regionale di sviluppo rurale, nel piano di coordinamento provinciale e nel piano strutturale comunale:
 - a) individuano ed adottano misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico della fauna minore;
 - b) promuovono, anche, mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la predisposizione delle misure di tutela e conservazione ed in generale per le azioni di cui al precedente comma 1.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 8 Deroghe e prelievi

1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:
 - a) le specie alloctone;
 - b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
 - c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.
2. Nel caso di specie di cui all'articolo 3, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante l'avvenuta nascita in cattività.
3. Le province o gli enti di gestione delle aree protette, dietro presentazione di richiesta motivata, autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette di cui all'articolo 3.
4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numeri di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'articolo 3.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 9 Monitoraggio

1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale mediante la raccolta di dati forniti dalle province e dalle aree protette, con il coinvolgimento dell'ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, iscritte al RUNTS ai sensi degli articoli 5 e 55 del Decreto Legislativo 117/2017.
2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati protocolli d'intesa fra i soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, sono finalizzati anche alla stesura del rapporto di conservazione del patrimonio naturale regionale ed alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti riguarda anche i dati sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell'allegato d) lettera a) del decreto del presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello stesso.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 10

Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate

1. La Giunta regionale approva, nei casi ritenuti opportuni, la variazione dell'elenco delle specie rare e/o minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che richiedono particolari misure di conservazione.
2. Le specie comprese nell'elenco regionale, di cui al comma 1, sono considerate particolarmente protette ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
3. L'elenco regionale di cui al comma 1, viene aggiornato, dalla Giunta regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o particolari programmi di conservazione, sentite le province, gli enti di gestione delle aree protette, gli istituti universitari, le associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le associazioni che perseguono finalità di tutela ambientale e di protezione animale iscritte negli appositi registri.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 11

Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. E' consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco, limitatamente alle specie e quantitativi indicati all'articolo 13.
2. E' consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco anche per scopi didattici e scientifici.
3. E' consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco esclusivamente nelle ore diurne intendendo per diurne le ore che vanno dal sorgere del sole al tramonto.
4. La raccolta dei prodotti del sottobosco è riservata ai possessori di apposita autorizzazione nominativa rilasciata dalle comunità montane e, per i comuni non montani, dalle province.
5. E' vietata tuttavia la raccolta di piante officinali, di prodotti del sottobosco e di fauna minore commestibile, anche ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma, quando si esercita la raccolta di funghi e tartufi o l'esercizio venatorio.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 12 Modalità della raccolta

1. Nella raccolta è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare l'ambiente.
2. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i prodotti sommariamente sul posto e di usare per il trasporto, contenitori idonei alla conservazione.
3. E' vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori senza fessure o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche del prodotto.
4. Nessun limite né onere è posto al proprietario, all'usufruttuario, al possessore ed al coltivatore del fondo ed ai loro familiari.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 13

Quantità di prodotti raccogliabili

1. Ove non diversamente disposto da specifiche norme relative ai singoli prodotti, le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, per i soggetti di cui all'articolo 8, sono le seguenti:

a) muschi.	0,300 Kg
b) fragole.	0,500 Kg
c) lamponi.	0,500 Kg
d) more di rovo.	0,500 Kg
e) bacche di ginepro	0,500 Kg
f) mirtili	0,500 Kg
g) origano.	0,500 Kg
h) timo.	0,200 Kg
i) mirto.	0,200 Kg
j) asparagi selvatici.	0,300 Kg

2. I comuni, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, possono variare, nel limite del quaranta per cento in più o in meno, le quantità indicate per ciascuna specie, per particolari favorevoli condizioni climatiche o sopravvenute avversità atmosferiche.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 14 Autorizzazione alla Raccolta

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa autorizzazione, prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:
 - a) Autorizzazione professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito un attestato di superamento di apposito corso indetto dalle amministrazioni provinciali cui sono conferite le funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'autorizzazione sarà rilasciata dalle amministrazioni provinciali al costo fissato con deliberazione della Giunta regionale i cui proventi saranno devoluti in ragione del 40% alla regione. Tali proventi saranno utilizzati per le finalità individuate dalla presente legge;
 - b) Autorizzazione amatoriale: ottenibile dalle amministrazioni provinciali al costo fissato con deliberazione della Giunta regionale i cui proventi saranno devoluti in ragione del 40% alla regione. Tali proventi saranno utilizzati per le finalità individuate dalla presente legge;
 - c) Autorizzazione per raccolta a fini scientifici: rilasciata a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi prodotto del sottobosco per comprovati motivi di studi o ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico.
2. L'autorizzazione consente la raccolta in tutto il territorio regionale e deve contenere:
 - a) la numerazione progressiva;
 - b) la data di rilascio;
 - c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
 - d) la specificità dell'autorizzazione di cui al comma 1 lettere a), b), o c).



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 15

Commercializzazione dei prodotti del sottobosco

1. I prodotti del sottobosco, posti in commercio, devono essere:
 - a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;
 - b) contenuti in cassette o in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
 - c) disposti in singolo strato e non pressati;
 - d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
 - e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.
2. Gli esercenti la vendita dei prodotti del sottobosco devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del comune di residenza.
3. Non sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2, coloro che hanno l'autorizzazione per il commercio dei prodotti ortofrutticoli.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 16

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti dei Comandi Forestali ed ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie giurate zoofile, alla polizia provinciale, alla polizia urbana e rurale ed alle guardie giurate ecologiche volontarie delle organizzazioni protezionistiche.
2. Le guardie giurate ecologiche devono avere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed essere singolarmente riconosciute dal prefetto su istanza delle associazioni di volontariato per tutela della natura iscritte al RUNTS ai sensi degli articoli 5 e 55 del Decreto Legislativo 117/2017.
3. La vigilanza è altresì alle guardie giurate comunali, alle guardie giurate forestali e campestri, alle guardie volontarie micologiche e tartufigene delle organizzazioni protezionistiche, ai vigili sanitari delle aziende sanitarie locali, alle guardie zoofile regionali, alle guardie giurate addette alla vigilanza sulla flora endemica e rara, ai corpi e servizi riconosciuti da leggi nazionali e regionali ed in genere ai soggetti individuati nell'art. 27 L. 157/92.
4. Concorrono alla sorveglianza di cui alla presente legge i servizi di vigilanza ambientale istituiti a norma della legge regionale 10/2005 e quelli nominati dai Sindaci ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera m) LR 14/2016 ovvero ai sensi dei regolamenti comunali di Polizia Rurale.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 17

Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia

1. Le province e gli enti di gestione delle aree protette, anche con il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, attuano e promuovono:
 - a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e conservazione in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento;
 - b) la realizzazione e gestione di centri specializzati per lo studio e la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione in natura delle specie appartenenti alla fauna minore;
 - c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e seminaturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui all'articolo 2;
 - d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversità;
 - e) azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere lo sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del codice penale;
 - f) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente legge, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e accordi di programma.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 18

Sanzioni

1. La violazione delle norme previste dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria di un minimo di euro cento ad un massimo di euro seicento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi della legislazione vigente.
2. La sanzione di cui al precedente comma sarà applicata per le violazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 sulla conservazione degli habitat non diversamente sanzionate.
3. Si applica, per la determinazione delle sanzioni e per la procedura amministrativa relativa alle medesime, la legge 24 novembre 1981 n. 689 e la legge regionale 13/1983.
4. All'atto della contestazione delle violazioni previste dalla presente legge, gli agenti operanti procederanno al sequestro dei prodotti raccolti in violazione della stessa al fine di consentirne la confisca con ordinanza del presidente della amministrazione provinciale.
5. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative saranno incamerati dalle amministrazioni provinciali e saranno utilizzati ai fini dell'applicazione della presente legge.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 19

Norme transitorie e finali

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
2. Gli allegati 1 e 2 riguardanti la fauna minore e la flora spontanea particolarmente protetta possono essere sottoposti a modifiche ed integrazioni con provvedimento della Giunta Regionale.
3. I soggetti di cui all'articolo 16 preposti alla vigilanza sulle violazioni previste dalla presente legge che si trovino ad accertare violazioni alle norme zoofile, venatorie od ambientali, non hanno l'obbligo di munirsi del foglio di servizio in quanto la competenza residuale è svolta come compito aggiuntivo, giusto parere del Consiglio di Stato n. 2296 del 1994.
4. Le province, gli enti parco, le comunità montane ed i comuni potranno organizzare servizi, quali attività di salvaguardia e vigilanza, ed attività di promozione e valorizzazione relative alla tutela degli habitat, della fauna minore e della flora spontanea senza nuovi oneri da imputarsi al bilancio dell'amministrazione regionale.



Consiglio regionale della Campania

ARTICOLO 20

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio regionale della Campania

ALLEGATO 1

(Fauna minore protetta, articolo 2, comma 2)

- Salamandra Pezzata (salamandra gigliotti);
- Salamandra dagli occhiali (salamandra terdigitata);
- Tritone Crestato (triturus cristatus);
- Tritone Punteggiato (triturus cristatus);
- Geotritone Italiano (Hydromantes Italicus);
- Rospo comune (Bufo spinosus);
- Rospo smeraldo (Bufo viridis);
- Raganella comune (Hyla italica);
- Rana agile (Rana dalmatina);
- Rana greca (Rana greca);
- Rana verde minore (Rana esculenta);
- Rana dei fossi (Rana lessonae);
- Testuggine comune (Testudo hermanni);
- Testuggine d'acqua (Emys orbicularis);
- Tarantola mauritanica (Tarentola m.);
- Ramarro (Lacerta viridis);
- Lucertola muraiola (Bodarcis muralis);
- Lucertola campestre (Podaroides sicula c.);
- Orbettino (Anguis fragilis);
- Luscegnola (Chaloides chaloides);
- Biacco (Coluber viridiflavus);
- Cervone (Elaphe quatuorlineata);
- Saettone (Elaphe longissima);
- Biscia dal collare (Natrix helvetica);
- Biscia tassellata (Natrix tassellata);
- Coronella austriaca (Coronella austriaca);
- Columbro di riccioli (Coronella girongica).-



Consiglio regionale della Campania

ALLEGATO 2

(Specie arbustive ed erbacee protette, articolo 4, comma 2)

- Aconito giallo (*Aconitum lamarckii*)
- Agrifoglio (*Ilex aquifolium*)
- Alternò (*Rhamnus alaternus*)
- Anellina (*Coronilla valentina*)
- Asfodelo giallo (*Asphodeline lutea*)
- Astro alpino (*Aster alpinus*)
- Bivonea di Savi (*Ionopsidium savianum*)
- Camedrio Alpino (*Dryas octopetala*)
- Campanula di scheuchzer (*Campanula scheuchzeri*)
- Campanula di tanfani (*Campanula tanfanii*)
- Campanula turchina (*Campanula persicifolia*)
- Cerretta maggiore (*Serratula nudicaulis*)
- Dafne spatolata (*Daphne oleoides*)
- Efedra nebrodese (*Ephedra major*)
- Erba crociana, more di volpe (*Paris quadrifolia*)
- Falso colchico, colchico di spagna (*Bulbocodium vernum*)
- Fior cappuccio, aquilegia (*Aquilegia vulgaris*)
- Genepì nero (*Artemisia glacialis*)
- Genziana appenninica (*Gentiana dinarica*)
- Genziana maggiore (*Gentiana lutea*)
- Genziana nivale (*Gentiana nivalis*)
- Genziana primaticcia (*Gentiana verna*)
- Genzianella alata (*Gentiana utricolosa*)
- Genzianella delle dolomiti (*Gentiana anisodonta*)
- Genzianella napoletana (*Gentiana columnae*)
- Giglio di montagna (*Lilium martagon*)
- Giglio rosso (*Lilium bulbiferum*)
- Ginepro nero (*Juniperus communis*)
- Ipocisto rosso (*Cytinus ruber*)
- Issopo (*Hyssopus officinalis*)
- Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
- Linaria alpina (*Linaria alpina*)



Consiglio regionale della Campania

- Lunaria odorosa (*Lunaria rediviva*)
- Meleagrine minore (*Fritillaria tenella*)
- Muschi (di tutte le specie)
- Narciso (*Narcissus poeticus*)
- Ninfea bianca (*Nymphaea alba*)
- Ninfea gialla (*Nymphaea luteum*)
- Ofridi (di tutte le specie)
- Orecchia d'orso (*Primula auricula*)
- Orchidee (di tutte le specie)
- Peonia Femmina (*Paeonia officinalis*)
- Pulsatilla alpina (*Pulsatilla alpina*)
- Pungitopo (*Cuscus aculeatus*)
- Semprevivo aracnoideo (*Semprevivum arachnoideum*)
- Stella alpina (*Leontopodium njvale*)
- Tasso, albero della morte (*Taxus baccata*)
- Tulipano dei campi (*Tulipa sylvestris*)

Fernando Errico